

# **BVGer B-4882/2023 vom 25. September 2025**

Bundesverwaltungsgericht, 2025-09-25, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger\\_B-4882\\_2023](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-4882_2023)

FR: TAF B-4882/2023 du 25 septembre 2025

IT: TAF B-4882/2023 del 25 settembre 2025

## **Regeste**

Riconoscimento diploma/formazione

## **Erwägungen**

### **E. 7**

Resta ancora da esaminare se nell'ambito della fissazione dei provvedimenti di compensazione l'autorità inferiore ha tenuto conto dell'esperienza professionale della ricorrente e rispettato il principio della proporzionalità.

#### **E. 7.1**

Conformemente all'art. 14 par. 5 della direttiva 2005/36/CE, l'art. 14 par. 1 si applica rispettando il principio di proporzionalità. In particolare, se lo Stato membro ospitante intende esigere dal richiedente un tirocinio di adattamento o una prova attitudinale, esso deve innanzi tutto verificare se le conoscenze acquisite da quest'ultimo nel corso della sua esperienza professionale in uno Stato membro o in un paese terzo, possono colmare la differenza sostanziale di cui al paragrafo 4, o parte di essa. Nondimeno, occorre allo stesso modo tenere conto del fatto che, in linea di principio, l'esperienza professionale sostituisce solo difficilmente le conoscenze teoriche (sentenza del TF 2C\_1010/2019 del 21 febbraio 2020 consid. 4.5 i.f.; citate sentenze del TAF B-1553/2022 consid. 7.3, B-5719/2020 consid. 6.3.1). Spetta inoltre al richiedente di stabilire la pertinenza della sua esperienza professionale sulla scorta di documenti, segnatamente un certificato di lavoro che descrive precisamente la natura e il contenuto della sua attività. Egli deve altresì mettere in relazione la sua esperienza passata con le attuali esigenze in ambito tecnico (Berthoud, op. cit., p. 312 ss). Secondo l'art. 3 par. 1 lett. f della direttiva 2005/36/CE, per esperienza professionale si intende l'esercizio effettivo e legittimo della professione in questione in uno Stato membro. Con il termine «legittimo», l'esperienza professionale si riferisce a quella acquisita nello Stato d'origine dopo il conseguimento del rispettivo diploma oppure nello Stato ospitante dopo il riconoscimento del diploma da parte dell'autorità competente (sentenze del TAF B-1553/2022 consid. 7.3, TAF B-373/2021 del 30 agosto 2022 consid. 8.1.2 con rinvii) oppure quella acquisita nello Stato ospitante dove non è stata ancora ottenuta l'autorizzazione all'esercizio in mancanza di un riconoscimento effettivo del diploma (idem; v. anche DTAF 2012/29 consid. 7.2.2). Inoltre, se la persona è stata attiva come assistente o ha lavorato sotto la supervisione di una persona autorizzata all'esercizio, non si tratta, per prassi, di un'esperienza piena e completa e una tale esperienza non viene presa in considerazione.

#### **E. 7.2.1**

Nel caso di specie, conformemente al curriculum vitae inoltrato all'autorità inferiore, le esperienze professionali della ricorrente sono state acquisite dapprima nell'ambito di un

tirocinio formativo di quattro mesi in un ospedale italiano (ottobre 2016-febbraio 2017) e in seguito in tre centri ottici italiani (dal maggio 2017 fino almeno all'inoltro della domanda di riconoscimento). A suffragio di queste attività lavorative, la ricorrente ha allegato unicamente un attestato di lavoro parziale dell'allora attuale datore di lavoro, datato 17 novembre 2022 (doc. 7j). Da esso risulta che le mansioni svolte consistevano nell'analisi delle capacità visive, applicazione e valutazione delle lenti a contatto, consulenza ottica e vendita di soluzioni visive, nonché nella gestione degli ordini. Queste mansioni e quelle svolte relativamente ad ognuna delle restanti esperienze lavorative menzionate sono altrimenti indicate nel curriculum vitae. In ogni evenienza, la sola indicazione dei compiti svolti senza rapportare questi ultimi alle esigenze richieste, non bastano per dimostrare, né dicono nulla sulla questione se e come le funzioni esercitate nel corso della carriera professionale avrebbero portato la ricorrente a mettere in pratica le competenze di cui l'autorità inferiore rimprovera la mancanza.

#### **E. 7.2.2**

Nel corso del presente procedimento, la ricorrente ha trasmesso una certificazione del 7 ottobre 2023 emessa dal direttore dello studio di ottica presso il quale (in parte) lavora(va), il quale risulta essere un ottico optometrista con diploma federale. Secondo tale attestato, la ricorrente avrebbe effettuato diversi stage optometrici sotto la sua personale supervisione. In tale ambito, ella avrebbe eseguito esami della vista a 360° con refrazione oggettiva, refrazione soggettiva, prescrizione della ricetta per lenti oftalmiche, valutazione del segmento anteriore dell'occhio con lampada a fessura e acquisizioni di immagini, e valutazione del fundus oculare con relativa acquisizione e archiviazione di immagini. La ricorrente avrebbe dimostrato un'attenta analisi e competenza legata ai prodotti e ai ragionamenti che portano a poter adottare provvedimenti ottici secondo gli standard di qualità per l'optometria. A tale riguardo va rilevato che il certificato prodotto non si esprime sulla data, forma, durata e frequenza, né precisa nel dettaglio i contenuti e i risultati dei tirocini frequentati, in particolar modo relativamente alle basi di optometria clinica e di uso sicuro dei farmaci diagnostici. Allo stesso modo, il documento menzionato non espone in modo chiaro se e in che misura siano state messe in pratica le competenze nei contenuti di formazione giudicati lacunosi. Inoltre, secondo la prassi costante già menzionata, l'esperienza lavorativa maturata come assistente o sotto la supervisione di una persona autorizzata non è considerata come esperienza professionale a pieno titolo. Ne segue che i tirocini menzionati non possono essere presi in considerazione.

#### **E. 7.2.3**

Per quanto le considerazioni suesposte possano apparire severe agli occhi della ricorrente di fronte agli anni di attività professionale dopo il conseguimento del diploma e dell'abilitazione, esse si rivelano conformi ai relativi requisiti in materia, nonché al carattere restrittivo della possibilità di compensare le lacune con l'esperienza professionale. Infine, va rilevato che la ricorrente può scegliere tra svolgere una formazione complementare nei soli due moduli "basi di optometria clinica" e "optometria clinica, uso sicuro dei farmaci diagnostici" della durata di sei mesi per modulo oppure sostenere una prova attitudinale che permette ai richiedenti di apportare rapidamente la prova di poter padroneggiare le competenze mancanti (Berthoud, op. cit., p. 319).

#### **E. 7.2.4**

Alla luce delle considerazioni suesposte, il Tribunale perviene alla conclusione che l'esperienza professionale della ricorrente non si rivela tale da riempire le lacune formative riscontrate dall'autorità inferiore. Pertanto, vista anche l'ampiezza e l'importanza delle stesse, non è ravvisabile alcuna violazione del principio della proporzionalità nella fissazione delle misure di compensazione.

## **E. 8**

La ricorrente lamenta una violazione della parità di trattamento, sostenendo, a tale proposito, di essere a conoscenza dei casi di alcuni colleghi che avrebbero frequentato il medesimo percorso di studi e avrebbero ottenuto il riconoscimento di optometrista senza particolari difficoltà.

### **E. 8.1**

In linea di principio, chi adisce la giustizia non può sottrarsi alla corretta applicazione della legge nel proprio caso, sostenendo che la legge è stata applicata in modo errato o non è stata applicata affatto in altri casi. Tuttavia, un diritto all'uguaglianza di trattamento nell'illegalità può essere ammesso, in via eccezionale, sulla base dell'art. 8 cpv. 1 Cost., soltanto quando non in un caso isolato e neppure in alcuni casi, bensì secondo una prassi costante, un'autorità deroga alla legge e dà a intendere che anche in futuro non deciderà in modo conforme alla stessa. Solo quando un'autorità non è disposta ad abbandonare una prassi illegale prevale l'interesse alla parità di trattamento delle persone interessate rispetto a quello alla legalità (DTF 146 I 105 consid. 5.3.1, 139 II 49 consid. 7.1; 136 I 65 consid. 5.6; 127 I 1 consid. 3a.; 126 V 390 consid. 6). Qualora l'autorità non si esprima in merito alle proprie intenzioni, si presume che, sulla base delle considerazioni contenute nella sentenza del Tribunale federale, adotti una prassi conforme alla legge (DTF 122 II 446 consid. 4a.; 115 Ia 81 consid. 2; 98 Ib 21 consid. 4 pag. 26).

### **E. 8.2**

Nel caso di specie, il Tribunale ritiene che la censura della ricorrente non è sufficientemente sostanziata. Le sue asserzioni rimangono nel vago, tant'è che la ricorrente non si confronta con le condizioni richieste dalla giurisprudenza per ammettere eccezionalmente una parità di trattamento nell'illegalità, in particolare non rende seriamente verosimile l'esistenza di una prassi costante dalla quale l'autorità inferiore non intenderebbe scostarsi. Pertanto, nella misura in cui dovessero esistere casi isolati non conformi alla legge concernenti altri richiedenti, sempre che sia davvero data un'effettiva comparabilità con la situazione della ricorrente, quest'ultima non può prevalersi, a titolo eccezionale, di un diritto alla parità di trattamento nell'illegalità, in quanto i presupposti per ammettere un simile diritto non sono realizzati.

## **E. 9**

Alla luce dei considerandi precedenti, lo scrivente Tribunale giunge alla conclusione che, nella misura in cui l'autorità inferiore ha condizionato l'ottenimento del riconoscimento del titolo di optometrista a livello di scuola universitaria professionale allo svolgimento e superamento dei provvedimenti di compensazione, la decisione impugnata non viola il diritto federale e non si traduce in un eccesso o un abuso del potere di apprezzamento. Ella non risulta nemmeno da un accertamento inesatto o incompleto dei fatti pertinenti e non è inadeguata. Pertanto, il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

### **E. 10.1**

Le spese di procedimento dinanzi al TAF comprendenti la tassa di giustizia ed i disborsi, sono messe a carico della parte soccombente (art. 63 cpv. 1 PA, art. 1 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). La tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti (art. 63 cpv. 4bis PA, art. 2 cpv. 1 frase 1 TS-TAF). Viste le disposizioni menzionate, si giustifica di fissare la tassa di giustizia ad un importo di fr. 1'500.-. Le spese processuali sono computate con l'anticipo già versato di pari entità dopo la crescita in giudicato della presente sentenza.

#### **E. 10.2**

Quanto alle spese ripetibili, alla ricorrente non si assegnano indennità in conformità al principio della soccombenza (art. 64 cpv. 1 PA a contrario). L'autorità inferiore non ha diritto a un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.